

## STATUTO

### TITOLO I: DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

#### ART.1) DENOMINAZIONE

È costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione:

"ACIPISA VIAGGI S.R.L.".

#### ART.2) SEDE

La società ha sede legale nel Comune di Pisa, all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese.

La sede amministrativa è situata presso la sede sociale.

2. Il trasferimento di sede all'interno dello stesso Comune potrà essere deciso dall'organo amministrativo e non comporterà modifica dello statuto.

3. Con decisione dell'organo amministrativo la società potrà istituire e sopprimere succursali, agenzie, uffici e rappresentanze anche altrove, mentre per l'istituzione di sedi secondarie è necessaria la decisione dei soci.

#### ART.3) DURATA

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2030 ma potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea dei soci.

#### ART.4) OGGETTO

1. La società controllata dall'Automobile Club Pisa è stata costituita per operare nel campo del turismo al fine di at-



tuare quanto previsto dagli articoli 4 e 36 dello Statuto dell'Automobile Club d'Italia che prevedono di favorire la promozione e lo sviluppo del turismo degli automobilisti interno ed internazionale e lo svolgimento dei servizi pubblici a carattere turistico-ricreativo ed ha per oggetto:

- a) la gestione e la conduzione tecnica di agenzie di viaggio e turismo compreso il servizio di biglietteria aerea, marittima e terrestre;
- b) la gestione e la conduzione tecnica di Hotels, villaggi turistici, villaggi vacanze e altre strutture ricettive e di somministrazione di cibi e bevande e tutto quanto con dette attività possa essere connesso per una migliore gestione;
- c) l'organizzazione e la gestione di viaggi vacanze, viaggi studio, congressi, conventions, mostre ed altre attività culturali, sportive, teatrali e di spettacolo, compreso l'organizzazione di manifestazioni e gare automobilistiche sia di auto e moto da competizione autorizzate dalla CSAI che di auto e moto d'epoca;
- d) l'organizzazione di concorsi a premio e giochi di abilità anche non connessi ad operazioni puramente turistiche previa autorizzazione delle competenti autorità preposte;
- e) lo svolgimento e la conduzione professionale e tecnica dell'attività cosiddetta di "tour operator", compreso il rilascio di polizze assicurative inerenti il rischio delle persone e cose per conto di compagnie assicurative;



f) l'agenzia di cambiavalute previa espressa autorizzazione delle competenti autorità bancarie e valutarie;

g) funzioni di brokeraggio turistico compresa la locazione di aeromobili e di imbarcazioni da diporto e autoveicoli con o senza l'assistenza di personale specializzato alla guida, in ossequio, tuttavia, alle vigenti disposizioni in materia di pubblica sicurezza;

h) tutto quanto non espressamente previsto nei precedenti e successivi punti del presente articolo che rientri nelle attività definite dagli articoli 2, 3 e seguenti della Legge Regionale 17 novembre 1986 n. 51 "Disciplina delle attività di organizzazione di viaggio";

i) il noleggio, l'acquisto, la vendita, la permuta e il brokeraggio in noleggio di autoveicoli, pulmann, imbarcazioni da diporto, navi e imbarcazioni adibite a turismo ed aeromobili;

l) la società potrà, altresì, svolgere attività complementari ed ausiliari a quelle dell'Automobile Club Pisa, quali la promozione e l'acquisizione di soci ACI o degli altri prodotti riservati ai soci ACI. Potrà inoltre collaborare per rendere più accessibile ai Soci ACI ed all'utenza in genere i servizi anche di natura pubblica che verranno affidati all'Automobile Club Pisa.

2. Essa potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il rag-



giungimento dell'oggetto sociale, ivi compreso il rilascio di fideiussioni e di altre garanzie reali e personali sia a favore che per conto di terzi, anche a titolo gratuito.

3. Essa potrà inoltre assumere, direttamente o indirettamente, ma non come attività prevalente e non ai fini del collocamento nei confronti del pubblico, interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio (con esclusione delle attività di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998, disciplinante le società di intermediazione mobiliare), nonché compiere operazioni finanziarie unicamente al fine di realizzare l'oggetto principale, con esclusione tassativa delle attività per legge riservate.

#### ART.5) DOMICILIO DEI SOCI

1. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per tutti i rapporti con la società, è quello risultante dai libri di sociali, ed è onere degli stessi comunicare alla società, ai fini della trascrizione nei libri sociali, anche il numero di telefax e l'indirizzo e-mail. In mancanza non sarà possibile l'utilizzazione di tali forme di comunicazione.

#### TITOLO II: CAPITALE - PARTECIPAZIONI - TITOLI DI DEBITO

##### ART.6) CAPITALE

1. Il capitale sociale è di euro 50.000,00 (cinquantamila/00).

2. Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione



dell'assemblea dei soci mediante nuovi conferimenti oppure imputando a capitale le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili.

3. In caso di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute; ai soci che ne facciano contestuale richiesta all'atto della sottoscrizione, spetta il diritto di sottoscrivere la parte dell'aumento di capitale non sottoscritta dagli altri soci, in proporzione alle partecipazioni possedute.

4. Salvo che per il caso di cui all'art. 2482-ter del c.c., l'aumento di capitale può essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso ai soci che non hanno consentito alla decisione spetta il diritto di recesso.

5. In caso di diminuzione del capitale di oltre un terzo per perdite, la copia della relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società, con le eventuali osservazioni del collegio sindacale o dei revisori, se nominati, non deve restare depositata nella sede della società per almeno otto giorni prima dell'assemblea, ma sarà letta ed illustrata, eventualmente con le osservazioni del collegio sindacale o dei revisori, se nominati, durante l'assemblea dei soci.

ART.7) FINANZIAMENTI DEI SOCI



1. I crediti derivanti da finanziamenti dei soci alla società non sono produttivi di interessi, salvo patto contrario; non si considerano sopravvenienze attive i versamenti fatti dai soci in proporzione alle quote di partecipazione, né la rinuncia da parte dei soci, nella stessa proporzione, ai crediti derivanti da precedenti finanziamenti; la società ha inoltre facoltà di raccogliere risparmio tra i soci tramite acquisizione di fondi con obbligo di restituzione, il tutto in ottemperanza alle norme di legge vigenti.

2. Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è soggetto alle limitazioni di cui all'art. 2467 del c.c..

#### ART.8) CONFERIMENTI

1. In sede di aumento del capitale sociale possono essere conferiti in società: denaro, beni in natura, crediti, obblighi dei soci a prestazioni d'opera o di servizi a favore della società, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 2464, 2465 del c.c..

2. In caso di prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui siano stati garantiti gli obblighi del socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società, le predette polizza o fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.



3. L'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori nei due anni dalla iscrizione della società nel Registro delle Imprese, non deve essere autorizzato con decisione dei soci.

4. La quota del socio in mora nell'esecuzione del conferimento, in mancanza di offerte per l'acquisto da parte degli altri soci, può essere venduta all'incanto.

#### ART.9) PARTECIPAZIONI

1. Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai conferimenti, salvo il disposto del primo comma dell'art. 2464 del c.c..

2. Salvo diversa convenzione, si presume che le partecipazioni dei soci siano proporzionali ai conferimenti effettuati.

3. I diritti sociali spettano, di regola, ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

4. Con decisione favorevole di tutti i soci, possono essere attribuiti a singoli soci particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili, quali a mero titolo esemplificativo: il diritto di amministrare la società finché permane la qualità di socio; il diritto alla nomina di uno o più amministratori; il diritto ad autorizzare preventivamente determinate operazioni; il diritto a percepire una quota di utili in più rispetto alla



propria partecipazione sociale. Tali diritti sono personali e non possono essere ceduti insieme con la partecipazione né per atto inter vivos né mortis causa. Possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci.

5. In nessun caso la società può acquistare o accettare in garanzia partecipazioni proprie, ovvero accordare prestiti o fornire garanzie per il loro acquisto o la loro sottoscrizione.

#### ART.10) TRASFERIMENTO INTER VIVOS - PRELAZIONE

1. Le quote sociali possono essere trasferite, in tutto o in parte, per atto inter vivos o mortis causa.

2. In caso di trasferimento delle partecipazioni sociali o di parte di esse per atto tra vivi, a titolo oneroso o gratuito, è riservato a favore degli altri soci il diritto di prelazione.

A tal fine il socio che intende trasferire a soci o terzi la propria partecipazione deve darne comunicazione a tutti gli altri soci e all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando il nominativo dell'acquirente, il corrispettivo e tutte le altre condizioni dell'alienazione.

3. In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, questi si dividono la quota offerta in vendita in modo che tra essi rimanga inalterato il rapporto di partecipazione al capitale sociale.



4. In caso di trasferimento a titolo oneroso, quando il prezzo richiesto è ritenuto eccessivo da almeno uno dei soci che ha esercitato il diritto di prelazione, il prezzo della cessione viene determinato o d'accordo tra i soci o, in mancanza di accordo da un esperto come disciplinato dal comma 3 del successivo art. 12; l'esperto disciplinerà anche in merito alla modalità di riparto delle spese con criteri di equità.

5. In caso di trasferimento per atto tra vivi a titolo gratuito o a titolo oneroso con corrispettivo infungibile, agli altri soci spetta il diritto di prelazione, disciplinato con le medesime modalità descritte nei commi che precedono ove applicabili ed il prelazionante deve corrispondere una somma in valuta legale, determinata o di comune accordo o con l'intervento dell'esperto come disciplinato dal comma 3 del successivo art. 12; l'esperto disciplinerà anche in merito alla modalità di riparto delle spese con criteri di equità.

6. La rinuncia al diritto di prelazione, espressa o presunta nel caso di mancata risposta nel termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, determina il diritto del socio o dei soci che hanno esercitato la prelazione di rendersi acquirenti dell'intera quota posta in vendita. In ogni caso la quota non potrà essere acquistata in parte, ma sempre e solo per l'intero.

Nel caso in cui nessun socio abbia esercitato nel termine il diritto di prelazione, la quota potrà essere liberamente ce-



duta al terzo, sempre per l'intero.

Il trasferimento deve comunque avvenire entro i trenta giorni successivi alla rinuncia al diritto di prelazione.

7. La società non può prendere nota nei propri libri del trasferimento di partecipazioni sociali se non viene fornita la prova del rispetto delle condizioni previste dal presente articolo.

8. Le partecipazioni possono essere date in pegno o su di esse può essere costituito il diritto di usufrutto solo con il consenso di tutti i soci; in tal caso il socio dovrà riservare per sé il diritto di voto; per il resto si applica l'art. 2352 del c.c..

#### ART.11) RECESSO

1. Compete il diritto di recesso ai soci assenti o dissenzienti rispetto alle seguenti decisioni:

- cambiamento dell'oggetto o del tipo di società; fusione o scissione; revoca dello stato di liquidazione; trasferimento della sede all'estero; eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo o dallo statuto;

- compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468, quarto comma del c.c.;

- aumento di capitale attuato mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.



2. Il recesso compete ai soci inoltre, ove la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento, nelle ipotesi previste dall'art. 2497-quater del c.c..

3. Il recesso deve essere esercitato, a pena di decadenza, con comunicazione scritta inviata alla società mediante raccomandata a.r. entro giorni quindici decorrenti alternativamente:

- dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione dell'assemblea dei soci che lo legittima, ove prevista;
- in mancanza, dalla trascrizione della decisione nel libro delle decisioni dei soci;
- dall'avvenuta conoscenza da parte del socio recedente del fatto che legittima il recesso.

4. La comunicazione di recesso deve essere annotata senza indugio a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci.

5. Il recesso ha effetto decorsi trenta giorni dalla data in cui la dichiarazione di recesso è pervenuta presso la sede sociale. Non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

6. I soci che recedono dalla società hanno il diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, nel termine e con le modalità previste dal successivo art. 12 del presente statuto. Il recesso



non può essere esercitato per una parte soltanto della partecipazione.

7. Qualora il rimborso della partecipazione non sia possibile neppure mediante acquisto della stessa da parte degli altri soci oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale, nell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 2482 del c.c.. Ove, sulla base di tale norma, non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.

8. Sono fatte salve le altre cause di recesso previste dalla legge.

#### ART.12) RIMBORSO DELLA PARTECIPAZIONE

1. In caso di recesso o esclusione di un socio, al socio receduto od escluso spetta il diritto di ottenere il rimborso della partecipazione.

2. Il rimborso della partecipazione agli aventi diritto avverrà dalla comunicazione al socio del recesso o della esclusione e potrà essere effettuata anche mediante acquisto della quota da parte di tutti o di alcuni degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

3. Il valore della partecipazione è determinato dall'organo amministrativo sulla base della situazione patrimoniale della



società al momento della comunicazione del recesso o della esclusione, tenendo conto del suo valore di mercato incluso l'avviamento; in caso di disaccordo tramite la relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del luogo dove ha sede la società; alla determinazione dell'esperto si applica il primo comma dell'art. 1349 del c.c.. L'esperto provvede anche sulle spese che andranno ripartite per metà a carico della società o dei soci che esercitano il riscatto o del terzo acquirente e per l'altra metà a carico del socio receduto o escluso, salvo che il valore di perizia risulti superiore di oltre il 20% rispetto al valore indicato dalla società, in tal caso saranno ad esclusivo carico della stessa.

4. In tutti i casi di rimborso della partecipazione di un socio da parte della società, si accresce proporzionalmente la percentuale di partecipazione degli altri soci.

#### ART.13) TITOLI DI DEBITO

1. La società può emettere titoli di debito, nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 2483 del c.c., con deliberazione dell'assemblea dei soci adottata con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i tre quarti del capitale sociale, verbalizzata da notaio ed iscritta nel Registro delle Imprese.

2. La deliberazione di emissione dei titoli prevede le condizioni del prestito e le modalità del rimborso.



### TITOLO III: DECISIONI DEI SOCI

#### ART.14) COMPETENZA

Sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili, salvo eventuali diritti agli utili spettanti a singoli soci ex art. 2468, comma 3 del c.c.;
- b) la nomina degli amministratori, salvo eventuali diritti di nomina spettanti ai singoli soci ex art. 2468, comma 3 del c.c., nonché l'eventuale revoca degli stessi;
- c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore nei casi previsti dall'art. 2477 del c.c.;
- d) la determinazione del compenso degli amministratori, dei sindaci e del revisore;
- e) le modificazioni dello statuto;
- f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- g) lo scioglimento della società, la fissazione del numero dei liquidatori, la loro nomina ed i loro poteri;
- h) l'emissione di titoli di debito;
- i) l'esclusione di un socio;
- l) le altre materie riservate alla loro competenza dalla legge, dall'atto costitutivo, dal presente statuto o sottoposte



alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

#### ART.15) FORMAZIONE DELLE DECISIONI DEI SOCI

1. Le decisioni dei soci possono essere adottate:

a) con il metodo assembleare;

b) mediante consultazione scritta;

c) sulla base del consenso espresso per scritto.

2. Con riferimento alle materie indicate sotto lettere e), f), g), h) del precedente art. 14 del presente statuto oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

#### ART.16) ASSEMBLEA

##### CONVOCAZIONE:

1. L'assemblea è convocata dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata a.r. spedita ai soci, nel domicilio risultante dai libri sociali, ed ai sindaci ed al revisore, se nominati, almeno otto giorni prima dell'adunanza. Può essere convocata anche mediante telefax o e-mail da spedirsi ai soci, rispettivamente al numero o all'indirizzo risultante dai libri sociali, ed ai sindaci ed al revisore, se nominati, almeno cinque giorni prima dell'adunanza, purché sia possibile la prova del ricevimento.



2. Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

3. L'assemblea può essere convocata dovunque, anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio nazionale.

4. In mancanza di regolare convocazione, l'assemblea è validamente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Ai fini di verificare la validità dell'assemblea totalitaria, gli amministratori, i sindaci ed il revisore, eventualmente assenti, dovranno rilasciare una dichiarazione scritta di essere stati tempestivamente informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti, e tale dichiarazione verrà conservata tra gli atti della società.

5. L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; è fatta salva la convocazione entro un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 del c.c..

#### DIRITTO DI INTERVENTO:

6. Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci.



7. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altra persona. Le deleghe sono conservate dalla società.

8. Spetta al presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento in assemblea.

#### DIRITTO DI VOTO:

9. Ogni socio ha diritto di voto ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

10. Il socio in mora nei versamenti, ai sensi dell'art. 2466 del c.c., non può esercitare il diritto di voto.

#### PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA:

11. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in mancanza l'Assemblea designa il proprio Presidente a maggioranza assoluta. Con la stessa maggioranza l'Assemblea nomina pure un segretario, anche non socio, e sceglie fra i soci, se necessari, due scrutatori.

12. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

#### COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA:

13. L'Assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

14. Sono fatte salve eventuali diverse e più elevate maggio-



ranze richieste inderogabilmente dalla legge e dal presente statuto.

15. Le deliberazioni, prese in conformità della legge e dello statuto sociale, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

#### VERBALIZZAZIONE:

16. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

17. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

18. Il verbale delle assemblee aventi ad oggetto le materie di cui alle lettere e), f), g), h) del precedente art. 14 deve essere redatto da un notaio.

#### ART.17) CONSULTAZIONE SCRITTA - CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

1. Il procedimento per la consultazione scritta o l'acquisizione del consenso espresso per iscritto è regolato come segue.

Uno dei soci o uno degli amministratori comunica a tutti i



soci e a tutti gli amministratori non soci il testo della decisione da adottare, fissando un termine non inferiore a otto giorni entro il quale ciascun socio deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa.

2. In caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato. Dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.

3. Le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo) e devono essere conservate dalla società.

4. Le decisioni si intendono adottate qualora, scaduti i termini suindicati, risulti il consenso di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

5. Le decisioni dei soci adottate con queste modalità devono risultare da apposito verbale redatto a cura dell'organo amministrativo e inserito nel libro delle decisioni dei soci.

#### TITOLO IV: AMMINISTRAZIONE

##### Art. 18) - AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ

La società è amministrata di regola da un amministratore unico od in alternativa, in presenza dei presupposti di legge, da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque amministratori inclusi il presidente e l'amministratore dele-



gato.

Gli amministratori nominati dall'assemblea durano in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina e comunque per un massimo di tre esercizi.

Il loro mandato scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili.

In seguito alla scadenza del loro mandato trova applicazione il regime di prorogatio previsto dal Decreto/Legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 1994 n. 444.

Gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia stabiliti dalla legge.

Nel procedere alla nomina dell'organo amministrativo, l'Assemblea terrà presente quanto previsto dalla normativa vigente sulle pari opportunità nelle società controllate dalle pubbliche amministrazioni.

Gli amministratori sono revocabili dai soci in qualunque tempo; in caso di revoca nulla è dovuto all'amministratore revocato a titolo di risarcimento del danno in mancanza della giusta causa di revoca.

Se per qualsiasi motivo cessa dalla carica la maggioranza dei consiglieri l'intero consiglio decade e deve essere convocata l'assemblea per la sua integrale sostituzione.

Gli amministratori sono rieleggibili.



Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi provveda l'assemblea, elegge tra i suoi membri il presidente, fermi restando:

a) l'attribuzione da parte del Consiglio di Amministrazione di deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzato dall'assemblea;

b) l'esclusione dalla carica di vice presidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza od impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;

c) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, ed il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali;

d) il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società;

Può essere nominato altresì un segretario anche estraneo al consiglio determinando l'eventuale compenso.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio ed un eventuale compenso determinato dall'assemblea all'atto della nomina, in conformità con le vigenti disposizioni di legge.

ART. 19) POTERI



L'amministratore unico od il consiglio di amministrazione sono investiti di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della società per l'attuazione dell'oggetto sociale, salvo la competenza attribuita all'assemblea dei soci ai sensi di legge e dell'art. 14) del presente statuto.

Art. 20) - ADUNANZA E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il consiglio d'amministrazione si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri.
2. Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore, nonché ai sindaci effettivi, se nominati e, nei casi di urgenza, con telegramma, telefax o posta elettronica da spedirsi almeno 2 (due) giorni prima. In caso di convocazione mediante posta elettronica o telefax occorre che i destinatari di dette comunicazioni riconoscano di averle effettivamente ricevute.
3. Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e tutti i componenti del collegio sindacale, se nominato, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali



non si ritenga sufficientemente informato.

4. Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

5. Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.



6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità di voti, la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

7. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

#### Art. 21) - RAPPRESENTANZA SOCIALE

La rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovra nazionale o internazionale e pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta al presidente del consiglio di amministrazione e, nell'ambito dei poteri loro conferiti e conferibili, agli amministratori delegati. L'organo amministrativo può deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della Società ed eventualmente a terzi, sia congiuntamente che disgiuntamente.

Il consiglio di amministrazione può pure nominare direttori e procuratori speciali.

#### Art. 22) - AMMINISTRATORE UNICO

Quando l'amministrazione della società è affidata all'amministratore unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e facoltà del consiglio di amministrazione e del suo pre-



sidente.

#### TITOLO V: CONTROLLI

##### ART. 23) ORGANO DI CONTROLLO O REVISORE

L'Assemblea nomina un organo di controllo o un revisore, determinandone competenze e poteri, secondo le modalità stabilite dagli artt. 18) e 19) del presente statuto.

I componenti dell'organo di controllo ed i supplenti, o il revisore, durano in carica tre esercizi. Il loro mandato scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili. In seguito alla scadenza del loro mandato trova applicazione il regime di prorogatio previsto dal decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

I membri dell'organo di controllo o il revisore devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla legge.

Nel procedere alla nomina dell'organo di controllo o del revisore l'assemblea terrà presente quanto previsto dalla normativa vigente sulle pari opportunità nelle società controllate dalle pubbliche amministrazioni.

Nei limiti previsti dalla normativa vigente l'assemblea determina il compenso dell'organo di controllo o del revisore.

##### ART.24) CONTROLLO DEI SOCI

1. I soci che non partecipano all'amministrazione hanno di-



ritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

2. Ciascun socio può promuovere l'azione di responsabilità contro gli amministratori.

#### TITOLO VI: BILANCIO ED UTILI

##### ART.25) ESERCIZI SOCIALI

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.

3. Il bilancio deve essere presentato ai soci entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art.2364 del c.c..

##### ART.26) UTILI

Gli utili netti, dopo prelevata una somma non inferiore al cinque per cento per la riserva legale, fino a che questa non raggiunga il limite di legge, vengono attribuiti al capitale, salvo che con decisione dei soci vengano disposti degli speciali accantonamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione oppure si disponga di mandarli in tutto o in parte ai successivi esercizi, e salvi inoltre eventuali



diritti agli utili spettanti a singoli soci ex art.2468, comma 3 del c.c..

## TITOLO VII: SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

### ART.27) SCIoglimento

1. La società si scioglie per deliberazione dell'assemblea dei soci, adottata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale, e per le altre cause di scioglimento previste dall'art.2484 del c.c..

2. Al verificarsi di una causa di scioglimento, l'assemblea dei soci, con la stessa maggioranza di cui al comma precedente, delibera su: il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori; la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società; i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa ovvero anche di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.

3. L'assemblea può sempre modificare, con la stessa maggioranza di cui al primo comma, le deliberazioni di cui al comma precedente.



#### ART.28) LIQUIDAZIONE

1. Alla fase di liquidazione della società si applicano le disposizioni degli articoli 2484 e ss. del c.c..
2. Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l'indicazione che trattasi di società in liquidazione.
3. La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea dei soci, adottata con la stessa maggioranza di cui al primo comma dell'articolo precedente, con gli effetti di cui all'art.2487-ter del c.c..

#### TITOLO VIII: CLAUSOLA COMPROMISSORIA

#### ART.29) ARBITRO

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci nonché tra società e soci in relazione al rapporto sociale o all'interpretazione e all'esecuzione del presente statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, purché compromissibili, verranno deferite a un Arbitro Unico nominato dalla Camera Arbitrale della Camera di Commercio competente in ragione della sede della società.
2. Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.
3. L'Arbitro giudicherà secondo diritto e ritualmente e il



suo giudizio sarà inappellabile, salvo quanto disposto dal D.Lgs. 17 gennaio 2003 n.5.

#### TITOLO IX: DISPOSIZIONI GENERALI

##### ART.30) COMUNICAZIONI

Le comunicazioni da effettuare mediante raccomandata a.r. possono essere effettuate, in forma equivalente, anche mediante raccomandata a mano consegnata a soci, amministratori, sindaci, revisore e liquidatori e sottoscritta in calce dagli stessi per ricevuta. Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o telefax vanno fatte all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico risultanti dai libri sociali o ufficialmente depositati presso la sede della società.

##### ART.31) COMPUTO TERMINI e RINVIO

Tutti i termini previsti dal presente statuto vanno computati con riferimento al concetto di "giorni liberi", con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno iniziale né quello finale.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi vigenti in materia.

Firmato Noccioli Pietro - Angelo Caccetta, Notaio (segue impronta del sigillo).

